

IVA

Trasporti di beni in esportazione con doppio vettore in regime di non imponibilità Iva

di **Marco Peirola**

Nella prassi operativa, può accadere che il trasporto internazionale di beni dall'Italia verso un Paese extra-UE sia eseguito ricorrendo a **due o più vettori**.

Ipotizziamo che i beni siano destinati in Svizzera e che, nell'“**ordine di ritiro merce**” inviato dallo spedizioniere al trasportatore, sia indicata non solo tale destinazione finale, ma anche che la merce deve essere **consegnata** in Italia **presso il magazzino dello spedizioniere**.

In pratica, quest'ultimo incarica il trasportatore di inviare i beni, per esempio, da Roma a Milano, ove gli stessi verranno trasportati in Svizzera da un secondo trasportatore incaricato dallo spedizioniere stesso.

Si pone allora il problema di capire se al **trasporto effettuato nel territorio italiano** sia applicabile il regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, il cui il n. 2) del primo comma richiama “i **trasporti relativi a beni in esportazione** (...)”.

Non v'è dubbio che il **secondo trasporto**, cioè quello reso allo spedizioniere dal secondo trasportatore, che invia i beni in Svizzera, benefici dell'agevolazione in esame.

Per il **primo trasporto**, invece, anch'esso reso allo spedizioniere, potrebbe escludersi la non imponibilità siccome **integralmente eseguito nel territorio nazionale nei confronti di un committente italiano**. A favore di questa conclusione, deporrebbe la considerazione che il trasporto internazionale è quello che ha origine o fine in un Paese extracomunitario (R.M. 31 ottobre 2000, n. 162/E).

Così riassunti i termini della questione, la **conferma della non imponibilità** anche per la **tratta interamente italiana** sembrerebbe desumersi dalla C.M. 3 agosto 1979, n. 26/411138, nella parte in cui precisa che, per i trasporti di beni di cui al citato art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, “il beneficio si rende applicabile anche nel caso in cui gli stessi vengano effettuati **da più vettori o da terzi sub-contraenti**”.

Tale conclusione, inoltre, sarebbe avvalorata dal tenore letterale dell'art. 9, comma 1, n. 1), del decreto IVA, dato che **solo per i trasporti di persone** è previsto che la non imponibilità si

applica quando i medesimi “*sono eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero **in dipendenza di un unico contratto***”. Ne consegue, secondo la richiamata circolare, che “se ai fini della esecuzione di tale contratto vengono posti in essere, da parte del vettore incaricato, altri rapporti contrattuali relativi a tratte nazionali, detti rapporti sono soggetti all’IVA”.

In definitiva, per i trasporti di beni, l’apertura concessa dall’Amministrazione finanziaria è la diretta conseguenza della **diversa formulazione della norma** per le due tipologie di trasporto e che, nel caso in disamina, appare ulteriormente giustificata dalla considerazione che, sul piano documentale, l’“ordine di ritiro merce” riporta la destinazione finale dei beni, sicché – in base alla **volontà delle parti** – anche il primo trasporto (Italia su Italia) è un “trasporto di beni in esportazione” ex art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972.